

**Determinazioni in materia di aiuti di Stato in relazione all'inquadramento delle operazioni oggetto dei bandi emanati dai GAL a valere sull'intervento SGR06 Leader – attuazione delle strategie di sviluppo locale del CSR 2023-2027 - della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 60 del regolamento (UE) 2022/2472.**

**TITOLO DEL REGIME DI ESENZIONE:** "INTERVENTO SRG06 – LEADER – ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DEL CSR AL PSN PAC 2023-2027"

---

### **Oggetto e finalità**

Oggetto del presente provvedimento è la definizione della base giuridica del regime di aiuti riferito alle operazioni contenute nei bandi emanati dai GAL a valere sull'intervento SGR06 Leader – attuazione delle strategie di sviluppo locale del CSR 2023-2027 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - relativamente all'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato, in particolare al regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato sulla Gazzetta dell'Unione europea L 327 del 21 dicembre 2022.

In particolare, il regime in esame fa riferimento agli aiuti per progetti CLLD di cui all'art. 60 del suddetto regolamento e sarà attivato solo a seguito della formale ricezione, per il tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea, del numero di registrazione dello stesso da parte della Commissione europea, a seguito della procedura effettuata ai sensi dell'art. 11, comma 1, del regolamento (UE) 2022/2472.

### **Quadro normativo di riferimento**

- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GUUE n. C 326 del 26/10/2012), in particolare gli articoli 42 e 107 e seguenti;
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, pubblicato sulla GUUE L 231 del 30 giugno 2021, in particolare gli articoli 31, 32 e 33;
- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai Piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica agricola comune (Piani strategici della PAC), finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, pubblicato sulla GUUE L 435 del 6 dicembre 2021, in particolare, l'articolo 77, paragrafo 1, lettera b);

**Allegato A al decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale e Autorità di Gestione regionale del Complemento per lo sviluppo rurale al Piano strategico nazionale della politica agricola comune 2023-2027 del 1° marzo 2024, n. 9784.**

- Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, in particolare l'articolo 60;
- Regolamento (UE) 2023/2607 della Commissione del 23 novembre 2023 recante rettifica del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- Decisione della Commissione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 di approvazione del Piano Strategico Nazionale della politica agricola comune 2023-2027;
- Deliberazione della Giunta regionale del 13 gennaio 2023, n. 26, di approvazione del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della politica agricola comune 2023-2027 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- Deliberazione della Giunta regionale del 1° giugno 2023, n. 869, di approvazione del bando per l'accesso all'intervento per lo sviluppo rurale LEADER – attuazione delle strategie di sviluppo locale (SRG06) del CSR al PS PAC 2023- 2027.

### **Dotazione finanziaria**

La dotazione finanziaria indicativa per gli aiuti oggetto di esenzione è pari a € 10.605.200,95.

### **Beneficiari**

I beneficiari degli aiuti oggetto di esenzione sono rappresentati da:

- a) piccole e medie imprese (PMI), come definite nell'Allegato I al regolamento (UE) 2022/2472;
- b) Comuni.

### **Condizioni generali per la concessione degli aiuti**

Gli aiuti saranno concessi nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2022/2472, in particolare:

- **dell'art. 1 "Ambito di applicazione"**, nello specifico:

**del par. 1, lettera a), ii)**, in relazione agli "aiuti a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) attive in attività extra-agricole nelle zone rurali che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato, nella misura in cui tali aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e sono cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi a favore di misure cofinanziate; in deroga a quanto precede, il presente regolamento si applica agli aiuti a favore dei comuni che beneficiano direttamente o indirettamente di progetti CLLD a norma dell'articolo 60 del presente regolamento", per quanto qui di interesse;

**del par. 4, lettere a) e b)**, ove si dispone che il regolamento di esenzione non si applica:

**Allegato A al decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale e Autorità di Gestione regionale del Complemento per lo sviluppo rurale al Piano strategico nazionale della politica agricola comune 2023-2027 del 1° marzo 2024, n. 9784.**

- ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno, fatta eccezione per i regimi di aiuto per progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD»), a norma dell'art. 60;
- agli aiuti ad hoc a favore di un'impresa di cui al suddetto punto a);

**del par. 5, lettera a)**, secondo il quale il regolamento di esenzione non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà, salvo alcune eccezioni che, nel caso di specie, non rilevano;

**del par. 6**, ai sensi del quale il regolamento di esenzione non si applica agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea;

▪ **dell'art. 2 "Definizioni"**, nello specifico:

- «aiuto concesso nell'ambito di un piano strategico della PAC»: sostegno concesso a norma del regolamento (UE) 2021/2115 come aiuto cofinanziato dal FEASR o a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tale aiuto cofinanziato;
- "intensità di aiuto": importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
- «regime di aiuti»: qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;
- «piano strategico della PAC»: piano strategico della PAC come definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115;
- «data di concessione degli aiuti»: data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
- «PMI» o «microimprese, piccole e medie imprese»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
- «avvio dei lavori del progetto o dell'attività»: data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attività;
- «impresa in difficoltà»: impresa in difficoltà quale definita all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014.

▪ **dell'art. 3 "Condizioni per l'esenzione"**, secondo il quale i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché

**Allegato A al decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale e Autorità di Gestione regionale del Complemento per lo sviluppo rurale al Piano strategico nazionale della politica agricola comune 2023-2027 del 1° marzo 2024, n. 9784.**

soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del regolamento;

- **dell'art. 4 “Soglie di notifica”**, in particolare, ove si stabilisce che il regolamento non si applica agli aiuti individuali il cui equivalente sovvenzione lordo superi le seguenti soglie:
  - aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti CLLD designati come progetti di sviluppo locale Leader nell'ambito del FEASR di cui all'articolo 60: 2 milioni di EUR per impresa e per progetto;
- **dell'art. 5 “Trasparenza degli aiuti”**, in particolare, trattandosi di aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni;
- **dell'art. 6 “Effetto di incentivazione”**, segnatamente:
  - del par. 5, lettera p)**, secondo il quale non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione per gli aiuti alle imprese che partecipano a progetti CLLD o beneficiano di tali progetti, ove ricorrano le condizioni pertinenti di cui all'articolo 60;
- **dell'art. 7 “Intensità di aiuto e costi ammissibili”**, in particolare:
  - del par. 1**, che dispone che, ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) 2021/1060 e dal regolamento (UE) 2021/2115, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte dal FEASR e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione;
  - del par. 3**, ove si stabilisce che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA;
  - del par. 5**, secondo il quale gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più quote, sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore alla data di concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione applicabile alla data di concessione degli aiuti;
- **dell'art. 8 “Cumulo”**, in particolare:
  - del par. 5**, a norma del quale gli aiuti di Stato esentati non sono cumulati con i pagamenti di cui all'articolo 145, paragrafo 2, e all'articolo 146 del regolamento (UE) 2021/2115 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o a un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nel presente regolamento;
  - del par. 7**, secondo il quale gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento in esame non sono cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto o a un importo di aiuto superiori ai livelli stabiliti dalla pertinente categoria di aiuto dallo stesso disciplinata;
- **dell'art. 9 “Pubblicazione e informazione”**, segnatamente:
  - del par. 1**, ove si stabilisce che lo Stato membro interessato assicuri la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale, delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:
    - a) le informazioni sintetiche di cui all'art. 11 del regolamento o un link alle stesse;

**Allegato A al decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale e Autorità di Gestione regionale del Complemento per lo sviluppo rurale al Piano strategico nazionale della politica agricola comune 2023-2027 del 1° marzo 2024, n. 9784.**

b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'art. 11, comprese le relative modifiche, o un link che dia accesso a tale testo;

c) le informazioni di cui all'allegato III del regolamento in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 100 000 EUR per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato;

**del par. 4**, secondo il quale il testo completo del regime di aiuti contiene un riferimento esplicito al regolamento di esenzione citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e alle specifiche disposizioni relative alla pertinente categoria di aiuto cui si riferisce il presente provvedimento;

- **dell' art. 10 “Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria”**, a norma del quale se uno Stato membro concede aiuti che non soddisfano le condizioni previste nei capi I, II e III del regolamento di esenzione, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto prese dallo Stato membro interessato, altrimenti conformi alle condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato;

- **dell'art. 11 “Relazioni”**, segnatamente:

**del par. 1**, il quale dispone la trasmissione alla Commissione, attraverso il sistema di notifica elettronica di quest'ultima, delle informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata, nel formato standardizzato di cui all'allegato II del regolamento di esenzione, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore;

**del par. 2**, secondo il quale gli Stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico una relazione annuale sull'applicazione del regolamento di esenzione relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui esso si applica;

**del par. 4**, a norma del quale il succitato par. 1 non si applica agli aiuti ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD») di cui all'art. 61;

- **dell'art. 13 “Controllo”** che impone agli Stati membri di conservare registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al regolamento di esenzione. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del regolamento stesso.

**Condizioni specifiche per gli “Aiuti per progetti CLLD”, ai sensi all'art. 60 del Regolamento (UE) 2022/2472**

Gli aiuti per progetti CLLD sono concessi, oltre che in conformità alle condizioni generali sopra elencate, anche nel rispetto delle condizioni specifiche di seguito riportate:

- **par. 2**, in quanto sono ammissibili i seguenti costi:

***Allegato A al decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale e Autorità di Gestione regionale del Complemento per lo sviluppo rurale al Piano strategico nazionale della politica agricola comune 2023-2027 del 1° marzo 2024, n. 9784.***

- a) la realizzazione delle operazioni approvate, includendo i costi riferiti agli investimenti e ai costi di gestione, secondo la definizione sulle spese previste dal CSR al PS PAC 2023-2027;
  - b) preparazione e realizzazione di attività di cooperazione.
- **par. 3**, secondo il quale i costi sostenuti dai Comuni che partecipano ai progetti sono ammissibili solo se rientrano nei seguenti ambiti:
- a) ricerca, sviluppo e innovazione;
  - b) ambiente;
  - c) occupazione e formazione;
  - d) cultura e conservazione del patrimonio;
  - e) silvicoltura;
  - f) promozione di prodotti alimentari non elencati nell'allegato I del trattato;
  - g) sport
- **par. 4**, a norma del quale l'intensità di aiuto non supera le aliquote di sostegno massime previste per ciascun tipo di operazione dal regolamento (UE) 2021/2115.

**Rinvio ad altre disposizioni normative**

Per quanto non previsto dalle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2472, si applica quanto disposto dal regolamento (UE) 2021/2115, dal CSR al PSN PAC 2023-2027, dalle disposizioni attuative degli stessi, nonché dalla legge regionale n. 7/2000 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso".